

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5796 Anno 2018

Presidente: DORONZO ADRIANA

Relatore: DE MARINIS NICOLA

Data pubblicazione: 09/03/2018

ORDINANZA

sul ricorso 10732-2015 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n.29, presso la sede dell'AVVOCATURA CENTRALE dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI;

- *ricorrente* -

contro

PERRONE EMANUELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO n.14, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ITRI, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE PRESTIA;

- *controricorrente* -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



12569
77

avverso la sentenza n. 961/2014 del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il 21/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

- che, con sentenza del 21 ottobre 2014, il Tribunale di Catanzaro rigettava l'opposizione ex art. 445 bis, c. 6, c.p.c. proposta dall'INPS nei confronti di Emanuele Perrone a seguito del dissenso manifestato con riguardo all'accertamento tecnico preventivo richiesto per la verifica del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. n. 18/1980;
- che la decisione del Tribunale discende dall'aver questo ritenuto la tardività del manifestato dissenso, per non avere l'INPS ottemperato all'invito a formulare le proprie osservazioni critiche all'elaborato peritale nell'ambito del subprocedimento ex art. 195 c.p.c. entro il termine assegnato;
- per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Perrone.
- la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
- il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

CONSIDERATO

- che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 195 e 445 bis, commi 4 e 6, c.p.c., lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento del Tribunale, stante l'assenza di norme che ostino alla proposizione delle ragioni del dissenso in sede di opposizione all'accertamento tecnico preventivo ove a tanto non si sia proceduto nei termini assegnati già in fase di ATP;
- che il motivo è fondato alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 12332/2015) per cui, prevedendo il comma 4 dell'art. 445 bis c.p.c. esclusivamente l'obbligo per le parti di dichiarare, entro il termine fissato dal giudice, la mera volontà di contestare le conclusioni del CTU e non di esprimere in quella sede le ragioni del dissenso, solo la mancata specificazione di queste ultime nel ricorso introduttivo del giudizio di opposizione tempestivamente depositato comportano l'inammissibilità del ricorso medesimo;
- che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al Tribunale di Catanzaro, in diversa persona, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche, per le spese, al Tribunale di Catanzaro, in diversa persona.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 dicembre

2017

DEPOSITATO IN CANCELLERIA